

la demograpia e della pergena umana della pergena
k) sviluppare la democrazia e della persona umana;===================================
1) valorizzare la pace, la cultura multietnica e multireli-
giosa e la solidarietà fra i popoli;====================================
m) tutelare, rappresentare, promuovere e supportare gli As-
sociati e le loro attività di interesse generale, anche allo
scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività
presso i soggetti istituzionali, pure mediante ricorso a
progetti di servizio civile, riconoscendo in questo uno
strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e
all'educazione alla pace fra i popoli nonché per contribuire
alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei
giovani.====================================
L'Associazione, inoltre, si impegna a:=======================
n) assicurare e qualificare le dimensioni educative, forma-
tive, preventive e promozionali all'interno di una concezione
unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al si-
stema preventivo di Don Bosco, al progetto e alla prassi sa-
lesiana.===================================
Art.3 - Attività=================================
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà
svolgere le seguenti attività:====================================
a) interventi e servizi sociali e socio-sanitari;==========
b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché
le attività culturali di interesse sociale con finalità edu-
cativa;====================================
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale e del paesaggio;===================================
d) formazione universitaria e post-universitaria;==========
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
·
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-
rale di cui al presente articolo;===================================
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-
resse sociale, culturale o religioso;===================================
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-
mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;====================================
h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti
del Terzo settore;====================================
i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate
o con disabilità;====================================
j) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;=============

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; ======== o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; ======== p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi e i gruppi di q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. ==================== 1. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale la determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.===== 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti qli associati possono esservi nominati. ===== 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riquardo ai diritti e ai doveri nei confronti del-1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche aderendo alle finalità istituzionali della stessa, in-2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a parte-2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. ====== 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate, dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'as-Art.8 - Diritti e doveri degli associati===================== a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;====================== b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; ======= esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. ======= 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;====

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;========== c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo .======= 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo======= a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; ===== b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti qli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Sta-2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:----a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;========= c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato====== 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusi-

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i
volontari, associati o non associati, che svolgono la loro
attività in modo non occasionale.====================================
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.====================================
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e anali-
ticamente documentate per l'attività prestata, previa auto-
rizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Diret-
tivo.====================================
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite=========
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il vo-
lontario è associato o tramite il quale svolge la propria
attività volontaria.===================================
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse
generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vo-
lontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati.===================================
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o av-
valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,
anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e
al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5%
(cinque per cento) del numero degli associati.===============
Art.12 - Organi dell'Associazione====================================
1. Sono organi dell'Associazione:====================================
a) l'Assemblea dei soci;====================================
b) il Consiglio Direttivo;====================================
c) il Presidente;===================================
d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;====
e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.====
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun
modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.====================================
Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità
di convocazione e funzionamento====================================
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione edè
composta da tutti gli associati in regola con il versamento
della eventuale quota associativa annuale.=============

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assem-

blea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:======================== a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.============= Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ri-Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione del-4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.===== Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum========= 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:======================== a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Con-

siglio Direttivo;====================================
b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di
attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;===========
c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal
Consiglio Direttivo; ====================================
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del
Consiglio Direttivo; ====================================
e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;======
f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,
qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del
Codice del Terzo settore;====================================
g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si ve-
rifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo
settore;====================================
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di
adesione e di esclusione dall'Associazione;====================================
i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e
gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per
il funzionamento dell'Associazione;====================================
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e
promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;=====
k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del
giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Di-
rettivo o da altro organo sociale.====================================
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza della metà più uno degli associati;
in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia
il numero degli associati presenti.====================================
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima
che in seconda convocazione.====================================
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum=======
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:===================================
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;======
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,
fusione o scissione dell'Associazione. ====================================
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in
prima convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convo-
cazione è validamente costituita con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.====================================
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima
che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche
per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.=
Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto========

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. =========


- 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.==== Art.17 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in
- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video-
conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assem-
blea.====================================
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è
presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. ===
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente co-
stituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti,
e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Non sono ammesse deleghe. ====================================
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi
di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante
il voto a scrutinio segreto. ====================================
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appo-
sitamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, con-
servato nella sede dell'Associazione.====================================
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo=============
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
ed in particolare ha il compito di:====================================
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'ap-
provazione dell'Assemblea;====================================
b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di
attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;=====
c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre al-
l'approvazione dell'Assemblea;====================================
d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associa-
zione;====================================
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e
sull'esclusione degli associati;===================================
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzio-
namento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;====================================
g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determi-
nandone l'ammontare;====================================
h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;==========
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i
dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;=
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza
dal Presidente;===================================
k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;=====
1) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e
documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto
alle attività di interesse generale; ====================================
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-
buito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;=======
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure
nacassaria all'attuazione delle finalità istituzionali oltre

che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associa-2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. ================= 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a Questo delegate dal Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo=-----1. La carica di Consigliere si perde per:==================== a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria; =========== c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del pre-2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in== carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio diret-3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decae il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.=========== Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica======== 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.======== Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i

propri associati.===================================
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rie-
leggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del
mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'e-
lezione del nuovo Presidente.===================================
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della condu-
zione e del buon andamento dell'Associazione, ed in partico-
lare ha il compito di:====================================
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione
sia nei riguardi degli associati che dei terzi;==========
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo;====================================
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,
sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da
parte del Consiglio Direttivo; ====================================
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il
Consiglio Direttivo.====================================
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene so-
stituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento
di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire e-
spressa delega ad altro Consigliere.
Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente====
1. La carica di Presidente si perde per:====================================
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo;====================================
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;===================================
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,
c.2, del presente Statuto; ====================================
d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-
carsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.===================================
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei mo-
tivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresi-
dente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà
convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla
data in cui è stata formalizzata la cessazione al=========
fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.=====
Art.23 - L'organo di controllo==================================
1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determi-
nazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da
3 (tre) membri, di cui uno dei suoi membri deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del
Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si ap-
plica l'articolo 2399 del Codice civile.====================================
2. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determi-
nazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una
società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.==
3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al
registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la
funzione di revisori legali dei conti.====================================

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali===========
1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono,
oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e soli-
dalmente le persone che hanno agito in nome e per conto del-
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti del-
l'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), ri-
spondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei
fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle di-
sposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni,
in quanto compatibili.==================================
Art.25 - Libri sociali e registri=
1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:======
a) il libro degli associati;===================================
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-
blea;====================================
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo.====================================
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia
stato nominato.====================================
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione,
qualora questo sia stato nominato.====================================
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volon-
tari.====================================
carr.
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro=
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro====================================



La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero sedici mezzi fogli, è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito

Napoli, 19 gran loll